

Sentenza: n. 269 del 22 novembre 2016 (deposito del 15 dicembre 2016)

Materia: nomine e personale – spoils system

Parametri invocati: articoli 3, 97 e 98 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: TAR Calabria

Oggetto: articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria)

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale si esprime su questione proposta in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), per violazione degli articoli 3, 97 e 98 della Costituzione.

La disposizione censurata riguarda le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati di un'ampia serie di enti – pubblici o privati, controllati o partecipati dalla Regione – conferite, rinnovate, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, dagli organi di indirizzo politico regionale. Essa prevede che se tali nomine sono effettuate nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione, ed anche successivamente a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, i titolari decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto.

Il giudice a quo evidenzia che il ricorrente, all'esito di una selezione pubblica, per soli titoli, era stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa, per tre esercizi, e che, prima della naturale scadenza dell'incarico e a seguito del rinnovo degli organi politici della Regione Calabria – in attuazione della norma censurata, che prevede una sorta di spoils system regionale – gli è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo alla presa d'atto della decadenza dall'incarico.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nell'ambito del giudizio che il ricorrente ha promosso per l'annullamento del provvedimento che, in attuazione della norma censurata, ha determinato la decadenza dall'incarico di presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa prima della sua naturale scadenza.

La Corte ritiene fondata la questione osservando che più volte (sentenze n. 228 del 2011, n. 224 del 2010, n. 390 e n. 351 del 2008, n. 104 e 103 del 2007), e in un caso anche con espresso riferimento alla stessa disposizione regionale in esame (sentenza n. 34 del 2010), ha affermato l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge che prevedano meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo, quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010), oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma ai titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni amministrative di attuazione dell'indirizzo politico, anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni (sentenze n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008).

Nella fattispecie il presidente di Fincalabra spa è figura tecnico-professionale che sebbene nominata fiduciariamente non è titolare di funzioni di collaborazione all'elaborazione di indirizzi politici, ma di

funzioni gestionali e di esecuzione, ed è responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione ed indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione.

Tale figura non rientra tra quelle alle quali, senza violare i principi di cui all'art. 97 Cost., possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica a seguito dell'avvicinarsi degli organi di indirizzo politico regionale.

Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza la Corte dichiara l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale della Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria) nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa.